



*Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Biella*

**CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DA
SVOLGERSI NEI LOCALI DI COMPETENZA
DEL CONSORZIO I.R.I.S.**

PREMESSA – QUADRO DELLE ESIGENZE

L'appalto, di cui all'oggetto, attivato dal Consorzio I.R.I.S. è inerente i locali sotto specificati:

Sede Uffici Amministrativi del Consorzio
Sede Consultorio - Azienda Sanitaria Locale BI
Servizi per la Famiglia
Sede Servizi Sociali Territoriali Valle Elvo
Sede Servizi Sociali Territoriali di Cavaglia
Sede FiloArianna e Sportello Unico Socio Sanitario
Sede Servizi Sociali Territoriali di Andorno Micca
Sede Servizi Sociali Territoriali di Candelo
Asilo Nido Intercomunale -Miagliano
Sede Servizi Sociali Territoriali di Gaglianico

Nell'ambito di questo contesto il Consorzio intende procedere – con la presente gara - all'esternalizzazione, in appalto, dei servizi di pulizia.

Gli obiettivi caratterizzanti il servizio – oggetto del presente appalto – possono essere così riassunti:

- elevata qualità delle prestazioni;
- particolare attenzione agli utenti e fruitori dei locali oggetto del servizio
- esecuzione del servizio anche mediante l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 112 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) nella misura almeno pari a il 30% delle risorse umane impiegate nell'esecuzione del servizio.

PARTE I
ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia delle seguenti sedi :
 - Sede Uffici Amministrativi Consorzio Via Repubblica n. 22B a Biella
 - Sede Consultorio - Azienda Sanitaria Locale BI - siti in Via Caraccio 2 Biella
 - Servizi per la Famiglia - - siti in Via Caraccio 2- Biella
 - Sede Servizi Sociali Territoriali Valle Elvo – sita in via Tealdi n. 20 a Zubiena
 - Sede Servizi Sociali Territoriali di Cavaglià- sita in Via Rondolino, n. 6 a Cavaglià
 - Sede FiloArianna e Sportello Unico Socio Sanitario — sita in via B.Bona n.20 a Biella
 - Sede Servizi Sociali Territoriali di Andorno Micca - – sita in via B. Galliari n. 50 Andorno Micca
 - Sede Servizi Sociali Territoriali di Candelo – sita in Via F. Biancon.48 a Candelo
 - Asilo Nido Intercomunale – sito in piazza Martiri Libertà a Miagliano
 - Sede Servizi Sociali Territoriali di Gaglianico – sita in via Gramsci n. 55 a Sandigliano

2. Il servizio dovrà svolgersi secondo le norme contenute negli articoli che seguono tenendo conto inoltre delle vigenti disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza, nonché degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia e dalle Cooperative sociali.

3. Il servizio all'interno delle sedi individuate dovrà essere effettuato secondo quanto riportato nell'allegato "3.B" al presente capitolato.

ART. 2 – DEFINIZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO

Sede	Monte Ore Settimanale	Monte ore quadrimestrale (Pulizie vetri ecc.)	Monte ore annuale (Pulizie straordinarie)	MONTE ORE complessivo
Via Repubblica 22B- Biella	12	10		654
Via Caraccio Asl- Biella	6	4		324
Via Caraccio - Servizi per la Famiglia - Biella	7	10		394
Sede Sociale Territoriale - Valle Elvo-Zubiena	6	12		348
Sede Sociale Territoriale - Cavaglià	4	6		226
Sede FiloArianna e SUSS	2	5		119

Biella				
Sede Sociale Territoriale - Andorno	3	7		177
Sede Sociale Territoriale - Candelo	3	4		168
Asilo Nido-Miagliano	2		10	114
Sede Sociale Territoriale - Gaglianico	4	6		226
TOTALE				2750

1. Per l'intero periodo le ore lavorative presunte saranno di circa **8.250**.
2. Fermo restando il monte ore complessivo (annuale, settimanale, quadrimestrale) per ogni singolo servizio, come sopra indicato, la definizione giornaliera delle ore sarà convenuta con la Ditta aggiudicataria in relazione alle esigenze dei servizi svolti nei locali ed interferenti con l'attività di pulizia.
3. Il costo massimo orario per operatore è ipotizzato in un massimo di: **€15,50 + IVA**
4. L'appalto è stipulato "a misura" per cui l'appaltatore sarà remunerato in ragione delle ore effettivamente svolte in esecuzione del contratto.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio di servizio, sottoscritto in contraddittorio con il direttore dell'esecuzione.
2. Alla scadenza del primo triennio il contratto potrà essere rinnovato, a discrezione della Stazione Appaltante, per ulteriori mesi 18, rinnovabili di anno in anno, e comunque fino al raggiungimento di ulteriori € 71.000 ai sensi dell'art. 35 del codice dei contratti, previa valutazione da parte dell'Ente Committente dei risultati positivi conseguiti con l'esecuzione del contratto medesimo.
3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.
6. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale sarà oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese

di avvio del servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'appaltatore mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta.

ART. 4 – AMMONTARE PRESUNTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

SEDE	Ammontare ANNUO	Valore oneri sicurezza
Sede Uffici Amministrativi del Consorzio	10.791,00	
Sede Consultorio - Azienda Sanitaria Locale BI	5.346,00	
Servizi per la Famiglia	6.501,00	
Sede Servizi Sociali Territoriali Valle Elvo	5.742,00	
Sede Servizi Sociali Territoriali di Cavaglià	3.729,00	
Sede FiloArianna e Sportello Unico Socio Sanitario	1.963,50	
Sede Servizi Sociali Territoriali di Andorno Micca	2.920,50	
Sede Servizi Sociali Territoriali di Candelo	2.772,00	
Asilo Nido Intercomunale -Miagliano	1.881,00	
Sede Servizi Sociali Territoriali di Gaglianico	3.729,00	
Totale	45.375,00	1080,00
TOTALE	46.455,00	

1. L'ammontare presunto dell'appalto per la durata di mesi 36, ipotizzando un costo massimo onnicomprensivo per ora prestazione servizio di euro **16,50** oltre iva è di € **139.365,00** (centotrentanovemilatrecentosessantacinque) al netto di I.v.a. comprensivo degli oneri della sicurezza pari a €**3.240,00** . Con tale corrispettivo o quel minor prezzo che risulterà dalla gara, l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
2. Relativamente agli oneri della sicurezza, atteso che nel servizio oggetto dell'appalto sono presenti rischi interferenziali, gli oneri sono stati quantificati in complessivi € **3.240,00** oltre IVA. Tali oneri, da indicarsi in sede di offerta non sono assoggettabili a ribasso, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016. Il dettaglio di tali oneri si trova specificato nei DUVRI inerenti i servizi oggetto del presente appalto allegati parte integrante del presente capitolato speciale (allegati 3.C e 3.D).
3. I suddetti importi sono determinati con riferimento al monte ore stabilito ai sensi del precedente art. 2 comma 1, 2 ed al prezzo orario a base d'asta indicato nel medesimo articolo.
4. I corrispettivi dovuti all'aggiudicatario dal Consorzio per la prestazione del servizio oggetto del presente capitolato saranno stabiliti sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara offerta che dovrà essere formulata sotto forma di prezzo orario e di importo triennale complessivo.
5. L'offerta formulata dall'aggiudicatario per il servizio oggetto del presente appalto si intende onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso.
6. Nessun altro compenso spetterà all'aggiudicatario per il servizio oggetto del presente appalto. Pertanto il concorrente, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumere in carico tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente capitolato.

PARTE II
SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 5 – DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

1. Per attività di pulizia si intendono tutte quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
2. Tali operazioni sono finalizzate a garantire le migliori condizioni igienico sanitarie degli ambienti di lavoro assicurando il massimo comfort agli operatori e agli utenti all'interno dei diversi servizi.
3. Il servizio, pertanto, in esecuzione alle prescrizioni del presente capitolato si estrinseca nelle attività e secondo le cadenze indicate nell'Allegato 3.B al presente Capitolato.

ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Nell'esecuzione del contratto sono a carico dell'appaltatore, fra l'altro, i seguenti oneri:
 - a. Svolgere i servizi tempestivamente, accuratamente ed a "perfetta regola d'arte", entro l'orario previsto.
 - b. Mostrare particolare attenzione e cura nello spostamento momentaneo degli oggetti, dei fascicoli e/o delle carte in genere, che possono trovarsi sulle scrivanie, sui tavoli e/o sui piani di appoggio. Pertanto, al fine di non creare confusione e sovvertire l'ordine, il personale dell'appaltatore, ultimata l'operazione di pulizia, deve risistemare e ricollocare tutto con cura nei posti originariamente occupati.
 - c. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare i pavimenti, la vernice, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali.
 - d. Non depositare o accantonare materiali ed utensili vari di pulizia negli androni, nei corridoi, nei servizi igienici.
 - e. Non invertire l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, se non disposti dal Consorzio.
 - f. Farsi carico di integrare, in sede di esecuzione contrattuale, per assicurare in modo perfetto e completo il servizio, il numero degli addetti e/o le ore di servizio giornaliera, qualora dovessero rilevarsi insufficienti.
2. Sono comunque a carico dell'appaltatore tutte le opere e le provviste necessarie, anche se solo strumentali, per assicurare il perfetto e pieno risultato atteso con il presente contratto, il quale deve intendersi compreso nel prezzo offerto in sede di gara, con la sola eccezione delle spese per l'acqua e per l'energia elettrica che faranno carico invece alla Stazione Appaltante.

ART. 7 - MATERIALE D'USO E ATTREZZATURE

1. I materiali impiegati devono essere rispondenti alla normativa vigente ed, in particolare, ai requisiti fissati D.M. 24 maggio 2012 (recante Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) ai paragrafi 5.3 e 6.
2. L'appaltatore dovrà presentare, prima dell'avvio del servizio, le dichiarazioni di cui agli allegati A e B al D.M. 24 maggio 2012, con espressa attestazione della loro rispondenza ai criteri ambientali minimi di cui al paragrafi 5.3. e 6 del medesimo decreto.

3. Ogni operatore dovrà disporre di un carrello combinato per lavaggio, munito di attrezzi e di materiali omologati a norma di legge, diversificati per ogni uso specifico, nonché delle, eventuali macchine utili ai fini dell'espletamento del Servizio di cui trattasi.
4. Dopo l'uso il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.
5. Non devono essere utilizzati bottiglie o barattoli o fustini anonimi, privi delle necessarie indicazioni o diciture.
6. I detergenti ed i disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e devono essere preparati al momento dell'uso ("di fresco").
7. In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche o fisiche. E' inoltre, vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).
8. Gli attrezzi e le macchine utilizzati nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi alle norme di legge, mantenuti in perfetto stato, dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. L'appaltatore è responsabile della custodia di tutte le attrezzature. Il Consorzio non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti degli attrezzi e delle macchine. Qualora nelle sedi e presidi in cui deve essere svolto il servizio non siano disponibili idonei spazi per il loro deposito, l'appaltatore dovrà provvedervi in proprio.
9. L'appaltatore dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

ART. 8 - GESTIONE RIFIUTI

1. L'appaltatore, al termine di ogni intervento di pulizia, è tenuto a provvedere alla raccolta di tutto il materiale di risulta in appositi sacchi di plastica, uno per ogni tipologia di rifiuto (a carico dell'affidatario stesso) ben chiusi, da depositare negli appositi contenitori.
2. L'appaltatore è obbligato alla raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti.

ART. 9 - ORARI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto in orari preventivamente concordati con i Responsabili dei servizi interessati, preferibilmente in ore serali e, comunque, sempre in modo da non interferire il normale svolgimento delle attività previste nei diversi locali.

ART. 10 – SERVIZI AGGIUNTIVI O RIDUZIONI

1. Gli eventuali interventi straordinari saranno concordati tra le parti attraverso comunicazioni scritte e liquidate con fatturazione separata.
2. Per eventuali altri servizi non contemplati nel presente Capitolato e che saranno oggetto di volta in volta di specifico provvedimento di affidamento, verrà applicata la tariffa oraria di aggiudicazione.
3. Qualora durante il periodo di contratto l'Amministrazione consortile riducesse le superfici indicate nelle tabelle facenti parti dell'Allegato 3.A al presente Capitolato Speciale saranno

ridotte proporzionalmente il numero delle ore assegnate senza che l'Appaltatore possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere maggiori compensi di sorta.

ART. 11 – PERSONALE

1. Il servizio comporta l'impiego giornaliero di personale in numero e per il tempo necessario, sufficiente a garantire l'espletamento di tutte le operazioni previste nel presente appalto.
2. Per lo svolgimento del servizio l'affidatario dovrà avvalersi di personale secondo le disposizioni, le caratteristiche, le modalità e le percentuali previste dall'art. 112 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. La Cooperativa nell'ambito dei fini tutelati dal predetto art. 112 del codice dei contratti dovrà favorire l'inserimento nella propria attività lavorativa di persone segnalate dal Servizio di Appoggio Educativo per l'Inserimento Lavorativo del Consorzio la cui tipologia rientra nell'art. 4 della legge 381/91.
4. Il servizio non potrà mai essere interrotto. L'appaltatore dovrà organizzarsi al fine di sopperire alle carenze dovute, alle assenze degli operatori per malattia, ferie o altro evento.
5. L'appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei dipendenti e/o collaboratori, impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare il suindicato Contratto Collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.
6. Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 recante disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva attestante il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC). In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del codice dei contratti pubblici sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore dei propri dipendenti trova applicazione la disciplina di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. Per le inadempienze di cui sopra il Consorzio si riserva inoltre di escutere la garanzia definitiva.
8. Tutto il personale adibito al servizio in oggetto dovrà essere dipendente dell'appaltatore. Nel caso di cooperativa, l'assunzione della qualifica di socio lavoratore costituisce una mera facoltà, e non un obbligo, del prestatore d'opera.
9. Il personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.
10. Ogni lavoratore dovrà essere dotato di un cartellino individuale e "non cedibile" contraddistinta con le generalità del lavoratore e la denominazione del titolare che dovrà essere conservato a cura del lavoratore.
11. Prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto l'elenco nominativo del personale adibito al servizio stesso con i rispettivi dati anagrafici (compresa una copia fotostatica di un documento di identità personale per

ognuno di essi), la sede alla quale ogni lavoratore è assegnato, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché del medico competente. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro 3 giorni dal verificarsi delle variazioni.

12. L'appaltatore dovrà assicurarsi che i propri dipendenti si attengano scrupolosamente alle disposizioni loro impartite e mantengano, durante la permanenza nei locali degli uffici, un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'Ente che degli utenti. L'appaltatore si impegna a richiamare, irrogare sanzioni disciplinari e se del caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. La Stazione Appaltante si riserva in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di non accettare il personale non gradito, indicandone i motivi all'appaltatore, che avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.
13. L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Consorzio entro tre giorni.
14. L'appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008, nonché le norme in materia di igiene del lavoro. L'affidatario dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
15. L'appaltatore, pertanto, prima di dare concreto inizio al contratto è tenuto a:
 - comunicare l'esatto numero delle persone in servizio in ogni sede, completo delle generalità, fermo restando che lo stesso personale non deve avere a proprio carico procedimenti penali o condanne che lo rendano incompatibile con i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - dotare il personale di apposito cartellino individuale e "non cedibile riportante almeno le generalità dell'interessato e la denominazione dell'appaltatore" che dovrà essere conservato a cura del lavoratore;
 - comunicare tempestivamente qualsiasi sostituzione o spostamento avvenuto;
 - sostituire, entro breve tempo e comunque non oltre tre giorni dalla richiesta, il personale non gradito alla Stazione Appaltante;
 - comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza e del medico competente di sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - nominare, un proprio rappresentante, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto. Al rappresentante della Cooperativa il Consorzio, in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto, può rivolgere qualsiasi richiesta allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di un immediato intervento;
 - sottoscrivere per accettazione, previa verifica dei luoghi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il D.U.V.R.I. al fine di valutare, eliminare e ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento sarà allegato al contratto.

16. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e dovrà mantenere contegno rispettoso nei riguardi degli amministratori, degli impiegati e dell'utenza;.

17. È fatto divieto di:

1. trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito, e di fare accedere personale estraneo al servizio;
2. fare uso di strumenti, sostanze od altro di proprietà del Consorzio o comunque esistenti presso i locali;
3. fumare negli uffici;

18. L'appaltatore dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

1. Corrette modalità di uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia
2. Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)
3. Differenze tra disinfezione e lavaggio
4. Modalità di conservazione dei prodotti
5. Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

ART. 12 – SCIOPERO

1. In caso di sciopero del personale, l'appaltatore, fermo restando l'obbligo di rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146, "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", è tenuto a dare comunicazione preventiva e tempestiva alla Stazione Appaltante ed è obbligato a garantire un servizio di emergenza.
2. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi che impediscano l'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà stornare dalla relativa fattura le somme corrispondenti al servizio non svolto per ogni giorno lavorativo. In caso di inosservanza il Consorzio provvederà ad effettuare la decurtazione dalla prima liquidazione mensile.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL PROPRIO PERSONALE

1. La Stazione Appaltante è totalmente estranea al rapporto di lavoro costituito tra l'appaltatore ed il personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Pertanto la Stazione Appaltante non può essere coinvolta in eventuali controversie che dovessero insorgere fra l'impresa ed i propri lavoratori, dal momento che nessun rapporto si instaura tra i dipendenti dell'appaltatore e la Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore deve portare a conoscenza ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto circa l'estraneità della Stazione Appaltante da qualunque titolarità o gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'appaltatore si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne

la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa possa derivare dalla gestione del rapporto di lavoro per l'espletamento del servizio, anche ad opera di soggetti terzi.

PARTE III

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 14 – RESPONSABILITA' -ASSICURAZIONI

1. L'appaltatore è responsabile, in via esclusiva ed incondizionata, per tutte le conseguenze dannose che possano derivare, anche in via meramente occasionale, dall'esecuzione del contratto.
2. A tal fine l'appaltatore è obbligato a prestare, con oneri a proprio carico, le seguenti coperture assicurative:
 1. assicurazione del proprio personale, occupato nell'espletamento del servizio;
 2. responsabilità civile in casi di infortuni e in caso di danni arrecati a terzi, a persone, animali e alle cose in genere, con massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro con i seguenti sottolimiti:
 1. Danni a cose: massimale € 5.000.000,00
 2. Danni a persone: massimale € 5.000.000,00
 3. Polizza R.C.O. con i seguenti limiti massimale di almeno € 3.000.000,00 e sottolimiti di € 1.500.000,00 per ogni singolo prestatore d'opera.

Prima dell'inizio del servizio l'affidatario dovrà depositare copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

3. Tutte le sopraelencate coperture assicurative dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante prima dell'avvio del servizio e mantenute valide per l'intera durata del contratto.
4. Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto di appalto. L'appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dell'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.

ART. 15- PENALITÀ – INTERVENTO SOSTITUTIVO

1. Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, la Stazione Appaltante ha il potere di applicare nei confronti dell'appaltatore penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00. Tali sanzioni verranno commisurate in base alla gravità dell'inadempimento.
2. La penale verrà inflitta con lettera motivata, previa comunicazione alla appaltatore dei rilievi, con invito a produrre, entro 10 giorni, eventuali controdeduzioni.
3. L'importo delle penali sarà trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull'importo della cauzione definitiva. In caso di recidiva nel corso dell'esecuzione del contratto le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia oppure l'adozione di più severe misure, ivi compresa la risoluzione del contratto.
4. Qualora venga accertato il precario stato di pulizia degli edifici, la Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere all'affidatario una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere rese dall'impresa entro le 24 ore decorrenti dalla richiesta. Tali prestazioni non daranno luogo ad alcun compenso in quanto fornite per sopperire a negligenze nell'espletamento del servizio di pulizia.
5. La Stazione Appaltante riserva altresì di far eseguire ad altri soggetti il mancato o incompleto o trascurato servizio, addebitando le relative spese all'appaltatore. Rifusione spese, pagamento danno e penalità verranno applicati mediante ritenute sui corrispettivi ancora da corrispondere ovvero sulla cauzione definitiva.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante, oltre che nel caso di recidiva nell'applicazione delle penalità di cui all'articolo precedente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente responsabilità a carico dell'appaltatore e con contestuale incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, fra l'altro, nelle seguenti ipotesi:
 1. Dopo 3 contestazioni scritte di inadempimento o nel caso di sospensione arbitraria dei lavori di pulizia per un periodo continuativo della durata di superiore a 3 giorni, anche se limitata a un solo edificio interessato, senza bisogno di messa in mora;
 2. Per mancato adempimento del rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei propri dipendenti;
 3. Per mancato rispetto degli obblighi contrattuali, reiterato anche dopo diffida formale da parte del Consorzio;
 4. Per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 5. Per subappalto non autorizzato;

6. Per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia ovvero alle previsioni di cui all'art. 108 del codice dei contratti pubblici;

2. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali la Stazione Appaltante dovrà andare incontro per far fronte all'esecuzione del servizio per il rimanente periodo contrattuale.

PARTE IV

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere apposito contratto, previo pagamento delle spese contrattuali, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'affidamento. Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito della spesa nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTE

1. Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte indistintamente le spese di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché i diritti di segreteria e tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio.

ART. 19 – SUBAPPALTO

1. Stante lo scopo sociale del contratto – volto all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati – il subappalto può essere autorizzato soltanto nei limiti e nelle forme rappresentate dall'appaltatore come assolutamente necessarie e che, comunque, non pregiudichino la corretta esecuzione del servizio e la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo.

ART. 20 – PAGAMENTI

1. I pagamenti saranno effettuati a rate mensili posticipate, dopo emissione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore e regolare ricevimento della stessa, nei termini che saranno definiti tra le Parti in sede di contratto.
2. Ogni fattura potrà essere pagata solo nel caso in cui il DURC – documento unico regolarità contributiva – non attesti irregolarità contributiva. In questo ultimo caso il termine di pagamento sarà sospeso fino alla regolarizzazione del DURC.
3. L'ultima fattura, costituente la rata di saldo, sarà posta in pagamento dopo avere accertato la regolare esecuzione dei servizi, l'assenza di contestazioni e la regolarità contributiva.

4. Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a cause indipendenti dalla sfera di controllo della Stazione non daranno diritto all'appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
5. Ai sensi della Legge 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato appositamente comunicato dall'appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà essere intestata al Consorzio I.R.I.S. Biella - P.IVA 01854880026.

ART. 21 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.
2. Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.
3. La Stazione Appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 22 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 23 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

1. E' esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Biella.

ART. 25 –RINVIO DINAMICO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 26 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio I.R.I.S., il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.

Allegati:

- 3.A) scheda sede attività servizio e superfici locali
- 3.B) schema attività servizio in appalto e cadenze
- 3.C) DUVRI locali sede I.R.I.S.
3. D) integrazione DUVRI locali sede ASL